

BVGer D-523/2024 vom 15. Februar 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-02-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-523_2024

FR: TAF D-523/2024 du 15 février 2024

IT: TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024

Regeste

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen

E. 6.1

Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).

E. 6.2.1

Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'insorgente aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Su tale presupposto, il (...) novembre 2023, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente, una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 21/5). A seguito di un primo rifiuto della Croazia in data (...) novembre 2023 (cfr. n. 28/1), la Svizzera ha richiesto il riesame di tale rigetto il 7 dicembre 2023 (cfr. n. 33/2). L'autorità croata preposta ha esplicitamente accolto tale domanda il 21 dicembre 2023, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico (cfr. n. 42/2). Tale procedura di riesame, rispetta i termini prescritti all'art. 5 par. 2 del Regolamento CE. A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in nessun modo che l'interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo (cfr. a tal proposito anche i suoi asseriti nella PA RMNA, p.to 5.02, pag. 8 seg.), si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III in specie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite

C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). La Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

E. 6.2.2

Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la precitata conclusione. Difatti, al contrario di quanto argomentato nel gravame (cfr. p.to 4, pag. 8 seg.), le informazioni che l'autorità elvetica competente ha trasmesso alla sua omologa croata, sia allorché ha inoltrato la sua domanda di ripresa in carico (cfr. n. 21/5), sia in particolare con la sua richiesta di riesame del 7 dicembre 2023 (cfr. n. 33/2), presentavano tutti gli elementi pertinenti ed i documenti necessari, perché la Croazia potesse determinarsi chiaramente sulla sua competenza. In tal senso, ha segnatamente esposto in maniera trasparente e corretta le ragioni per le quali la Svizzera abbia ritenuto il ricorrente maggiorenne, trasmettendo anche in allegato la perizia medico-legale esperita (cfr. n. 33/2). Per quanto concerne il fatto che la taskara non sia stata citata nella domanda di riesame da parte della Svizzera si veda sopra (cfr. consid. 4.1). Sulla scorta di quanto precede, non si possono quindi seguire le lamentele mosse dall'insorgente al trasferimento d'informazioni, a suo dire erronee, dalla Svizzera alla Croazia. Inoltre, come a ragione già motivato nella decisione avversata dalla SEM, gli asserti dell'insorgente che le autorità croate lo avrebbero obbligato al prelievo delle impronte digitali, malgrado la sua opposizione, e che lui non sapesse di aver depositato una domanda d'asilo in Croazia - allegazioni reiterate anche in fase ricorsuale (cfr. p.to 5, pag. 9) - risultano ininfluenti ai fini della determinazione dello Stato membro competente. In merito si rileva invero, come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).

E. 7.1

Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Croazia, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE).

E. 7.2

Nella sua giurisprudenza, sviluppata nel quadro delle procedure di ripresa in carico Dublino, il Tribunale ritiene che non vi siano delle serie ragioni di credere che in Croazia vi siano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti interessati da tali procedure di ripresa in carico, che comporterebbero un rischio di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-418/2023 del 2 febbraio 2023 consid. 6.4, E-5887/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 5.1, E-5283/2022 del 24 novembre 2022 consid. 5.1, F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.4), e ciò malgrado la citazione nel gravame di una sentenza di un

Tribunale straniero, alla quale la Svizzera non è in alcun modo legata. Neppure gli asseriti dell'insorgente circa le violenze che avrebbe commesso un membro della polizia croata nei suoi confronti, come pure che non avrebbe ricevuto cibo durante il breve soggiorno nel predetto Paese, sono atti a mutare la predetta conclusione. Peraltro, le sue allegazioni generiche e non comprovate di aver ricevuto un foglio di via per lasciare la Croazia, ma che di fatto è stato registrato come richiedente l'asilo, non possono in alcun modo essere equiparabili, come invece sostenuto nel suo ricorso dall'insorgente, ad un push-back, che avviene con tecniche di respingimento alla frontiera (cfr. per la sua definizione la sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 7.4, cfr. anche consid. 9.1 segg. per la situazione croata). In merito, si rinvia anche ai considerandi successivi.

E. 7.3

Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non si giustifica nel caso di specie.

E. 8.1

Resta ancora da esaminare se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la sua domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 8.2

L'insorgente, nel suo ricorso, si prevale sia delle violenze e dei maltrattamenti che avrebbe subito in Croazia, sia del fatto che egli avrebbe ricevuto un documento dalle autorità croate che gli intimavano di lasciare il Paese, nonché della situazione generale della procedura d'asilo nel predetto Stato, per rinunciare al suo trasferimento applicando le clausole di sovranità succitate. Ciò in quanto una sua riammissione in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU e l'art. 4 CartaUE.

E. 8.3

Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni d'accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, anche se il Tribunale ritenesse verosimili le allegazioni per lo più generiche di maltrattamenti subiti dal ricorrente durante il fermo di polizia di (...), dove non avrebbe ricevuto cibo, nonché sarebbe stato percosso da un agente della polizia al momento del rilevamento delle impronte digitali, che gli sarebbero state prelevate con la forza (cfr. n. 19/11, p.to 5.02, pag. 8; p.to 8.01, pag. 10), tali allegazioni non risultano comunque decisive dal profilo della conformità del trasferimento del richiedente in relazione agli art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). Ciò in quanto, non esiste alcuna

ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a C._____ dell'insorgente, del quale la Croazia ha esplicitamente accettato la ripresa in carico, rischierebbe di esporlo ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre il Tribunale, non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, che del resto non ha mai addotto di essersi in passato indirizzato, potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato. Altresì, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo né con i suoi asseriti generici esposti in corso di procedura che egli avrebbe ricevuto un foglio di via dalle autorità croate (cfr. n. 19/11, p.to 2.06, pag. 6 e p.to 5.02, pag. 8), né con quelli per nulla fondati presentati con il ricorso (cfr. p.to 5, pag. 9), che lo Stato di destinazione - che ha accettato espressamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, o ancora che lui non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro. A tal proposito, si rimarca come è il ricorrente stesso con i suoi asseriti che ha riportato come egli si sia opposto strenuamente al rilevamento delle impronte digitali, ma che ha potuto proseguire liberamente il suo viaggio non appena le stesse gli sarebbero state prelevate (cfr. n. 19/11, p.to 5.02, pag. 8 e p.to 8.01, pag. 10). Asserzioni queste ultime che tra l'altro contraddicono che le autorità croate abbiano in qualche modo avuto l'intenzione di respingerlo tramite un push-back o che volessero rinviarlo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, violando pertanto i suoi obblighi internazionali non rispettando il principio di respingimento.

E. 8.4

Per quanto poi attiene allo stato di salute dell'insorgente, il Tribunale ritiene di poter rinviare integralmente alle considerazioni corrette e complete esposte nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 11 seg.), e di poter concludere circa l'assenza di elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come lo stesso sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), nel caso di un rinvio del ricorrente in Croazia, non avendo del resto il ricorrente sollevato alcunché in merito nel suo ricorso.

E. 8.5

Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali, segnatamente dell'art. 3 CEDU o dell'art. 4 CartaUE.

E. 8.6

In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 9

Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

E. 10

Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 11

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le istanze dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

E. 12

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13

Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 26 gennaio 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 14

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)